

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE XIV

Il Giudice designato, dott. Fabio Miccio,

letto il ricorso presentato ex art. 283 CCII dal sig. La Bruna Roberto (C.F. LBRRRT61T30E625V), nato a Livorno il 30.12.1961 e residente a Roma [REDACTED];

esaminata la documentazione allegata al ricorso e le successive integrazioni del 15.5.2026,

ritenuta sussistente la competenza del Tribunale di Roma;

ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 14.4.2026, l'istante ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell'esdebitazione del debitore incapiente ai sensi dell'art. 283 CCII, premettendo:

- di versare in condizione di sovraindebitamento e di trovarsi in condizioni di incapacienza, non essendo in grado di offrire alcuna utilità ai creditori neppure in prospettiva futura;
- di aver agito in buona fede e di non aver determinato la propria situazione con colpa grave, malafede o frode;
- di non aver già beneficiato dell'esdebitazione;
- di avere un reddito annuo pari ad € 7.016,58;
- di non avere beni mobili o immobili;
- di essere debitore per la somma complessiva di € 62.869,45 di cui € 403,00 a titolo di credito prededucibile nei confronti dell'OCC ODCEC di Roma, € 1.350,87 a titolo di credito chirografario (come rettificato con l'integrazione del 15.5.2026) nei confronti di INPS, € 61.115,58 a titolo di credito chirografario nei confronti di Cerved Management s.p.a.;
- di quantificare le spese necessarie per il proprio sostentamento in € 880,00.

Unitamente al ricorso è stata depositata la relazione particolareggiata dell'OCC, nella quale sono state descritte le cause dell'indebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché l'esposizione delle ragioni della sua incapacità ad adempiere, l'attestazione di inesistenza di atti impugnati dai creditori e la positiva valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

In particolare, la relazione ha specificato che l'istante non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale e, come risulta dall'anagrafe tributaria, non è titolare di partita iva a decorrere dal 30.4.2012. Sino a tale data ha svolto attività di "riparazione manutenzione ed installazione impianti idraulici riscaldamento, elettrici ed elettromeccanici." Attualmente il ricorrente è titolare:

- di pensione ai superstiti con decorrenza aprile 2022;
- di pensione di invalidità civile con decorrenza marzo 2015 che comprende la prestazione in favore di [REDACTED] e l'indennità di comunicazione.

Il Gestore ha rappresentato, inoltre, che dal 29.12.2017, il sig. La Bruna è ospite nell'appartamento della sig.ra [REDACTED]. *"Tale ospitalità ha ad oggetto un immobile condiviso con la proprietà sito in Roma, via [REDACTED] e prevede che l'ospitante partecipa alle spese per le utenze nonché quelle per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile."*

Considerata tale situazione abitativa e il fatto che l'istante è un pensionato invalido di 65 anni, l'OCC ha confermato la quantificazione delle spese necessarie per il sostentamento in € 880,00.

Con riferimento alle cause del sovraindebitamento, si legge nella relazione: *"il sig. La Bruna ritiene che le cause dell'attuale stato di crisi debbano essere ricondotte, in primo luogo, al deterioramento strutturale della liquidità dell'impresa individuale del debitore (impianti elettrici), inizialmente in equilibrio, ma caratterizzata da una concentrazione del fatturato su pochi committenti del comparto edilizio e, dal 2009, da ritardi nei pagamenti fronteggiati mediante ricorso a fido e finanziamento bancario. Nel 2011 la crisi è divenuta irreversibile per i gravi inadempimenti dei committenti e per il successivo coinvolgimento degli stessi in procedure concorsuali, con sostanziale perdita dei crediti commerciali e conseguente sospensione dei lavori e rinuncia alla fatturazione per evitare l'esposizione IVA in assenza di incassi. A tale crisi finanziaria si sono sommate, con effetto aggravante, le condizioni di salute del debitore (progressione della sordità e patologie ortopediche invalidanti) che hanno ridotto la capacità lavorativa e la possibilità di reperire nuova occupazione, nonché gli impegni di assistenza familiare (in particolare verso la madre) e, successivamente, l'assistenza continuativa alla sig. [REDACTED] per gravi patologie e interventi, che hanno inciso sulla continuità reddituale e sulla possibilità di ricostruire un'autonoma stabilità finanziaria. Infine, la situazione è stata appesantita da sopravvenienze amministrative e finanziarie, quali la richiesta INPS di restituzione di somme indebitamente percepite (rateizzate con trattenuta), la persistenza del debito bancario oggetto di cessione a terzi e reiterate pretese di pagamento, determinando un quadro di squilibrio non meramente congiunturale ma stabilizzato nel tempo."*

Sulla meritevolezza e sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, il Gestore ha rappresentato che: *“la meritevolezza del ricorrente, ai fini dell'accesso alla procedura di esdebitazione dell'incapiente, si ricava con chiarezza dalla genesi e dall'evoluzione della situazione di sovraindebitamento, che non appare frutto di scelte avventate o di condotte opportunistiche, bensì conseguenza di eventi in larga parte esterni e non governabili. La crisi prende avvio dal progressivo venir meno della liquidità dell'attività individuale, dovuta soprattutto ai ritardi e poi ai gravi inadempimenti dei principali committenti, con perdita sostanziale dei crediti maturati e impossibilità di recuperarli stante il coinvolgimento di tali soggetti in procedure concorsuali che hanno di fatto azzerato le prospettive di recupero dei crediti. Si tratta di circostanze che il debitore non ha determinato né poteva ragionevolmente prevedere nella loro effettiva portata al momento in cui aveva assunto gli impegni finanziari necessari alla gestione ordinaria dell'impresa. Quanto alla condotta tenuta, il debitore ha agito con criteri di ordinaria prudenza e con l'obiettivo di limitare l'aggravamento dell'esposizione: ha cercato di sostenere temporaneamente la continuità aziendale ricorrendo ad un finanziamento, ha contenuto i costi riducendo l'organico e – quando è divenuto evidente il dissesto dei committenti – ha sospeso l'operatività evitando di generare ulteriori passività. In tale prospettiva si colloca anche la scelta di non fatturare prestazioni non incassate, così da non esporsi al versamento dell'IVA in assenza di corrispettivo: una decisione che, al di là delle conseguenze economiche subite, è coerente con una gestione orientata a prevenire un ulteriore peggioramento della posizione debitoria.*

A rendere ancora più evidente la non colpevolezza dello stato di crisi concorrono le vicende personali legate anche alla salute, che hanno inciso in modo significativo sulla capacità di produrre reddito: l'aggravamento delle condizioni di salute del debitore e, parallelamente, l'assistenza nei confronti di un genitore anziano e malato, hanno ridotto le possibilità di ripresa lavorativa e di reperimento di un'occupazione compatibile con il quadro generale del ricorrente. Ne è derivata una condizione di squilibrio non episodica, ma consolidata nel tempo, che ha reso di fatto irrealistico un rientro ordinario attraverso risorse reddituali stabili.

Va infine evidenziato l'atteggiamento complessivamente corretto e collaborativo mantenuto dal debitore, che non risulta aver posto in essere atti di sottrazione o dispersione del patrimonio né iniziative dirette a pregiudicare la posizione dei creditori; al contrario, quando è stato possibile, egli ha cercato di regolarizzare e governare le pendenze, anche tramite accordi di rateizzazione e forme di rientro sostenibili. In questo quadro, l'accesso all'esdebitazione dell'incapiente risulta coerente con la ratio dell'istituto: consentire una ripartenza a chi si trova in una

condizione di incapacienza non imputabile a colpa grave, affrontata con senso di responsabilità e senza abuso dello strumento.”

Quanto alla valutazione del merito creditizio da parte dell'istituto di credito che ha concesso il finanziamento al sig. La Bruna nel 2008, il Gestore ha attestato l'adeguata valutazione svolta.

In conclusione, la relazione dell'OCC, rilevato che nel quinquennio non sono stati compiuti atti in frode ai creditori, né che lo stato di sovraindebitamento sia stato determinato dal debitore con colpa grave, malafede o frode, ha espresso un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e ha ritenuto, sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, che la proposta di esdebitazione del sovraindebitato incapiente possa ritenersi fondatamente ragionevole, senza che vi siano, allo stato attuale, elementi ostativi all'accoglimento del ricorso.

Il giudice con decreto del 4.4.2025, rilevato che fosse necessario acquisire chiarimenti in ordine alla composizione del nucleo familiare del debitore al fine di valutare le spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia e di individuare (se del caso) il moltiplicatore per il calcolo della soglia di cui all'art. 283, co.2, CCII, nonché al fine di verificare la completezza della documentazione con riferimento alla lett. d) dell'art. 283, co. 3, CCII, ha chiesto di precisare se il rapporto tra il ricorrente e la sig.ra De Rossi fosse da qualificare come convivenza di fatto.

Il debitore ha chiarito in data 15.5.2026 che non sussiste alcun legame affettivo con la sig.ra [REDACTED], che la sua permanenza presso l'immobile di proprietà della signora è riconducibile esclusivamente ad una situazione di ospitalità abitativa e i riferimenti alla reciproca assistenza materiale devono essere intesi nel loro significato fattuale, quale conseguenza della coabitazione, allegando anche una dichiarazione del medesimo tenore della sig.ra [REDACTED]

Tutto ciò premesso, il Tribunale osserva quanto segue.

La documentazione depositata è completa. Conformemente al disposto dell'art. 283, co. 3, CCII, la domanda di esdebitazione è infatti corredata dell'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute, della copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, dell'indicazione degli stipendi e di tutte le entrate del ricorrente, nonché della dichiarazione di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni.

L'art. 283, co. 1, CCII subordina il riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione al debitore persona fisica meritevole che risulti essere priva di sostanze da destinare al soddisfacimento dei creditori.

Con riferimento al primo presupposto di natura soggettiva, la condotta del ricorrente supera il vaglio di meritevolezza, atteso che i debiti, come rappresentato dal debitore e dall'OCC, sono in larga parte maturati a seguito di fisiologici insuccessi imprenditoriali.

Ed infatti, il passivo espone una debitoria complessiva per €62.869,45; sulla stessa incide principalmente il debito di € 61.115,58, nei confronti del ceto bancario e oggetto di cessione, derivante per € 46.649,67, alla data del 27.05.2015, dal conto corrente accesso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, e per € 14.465,91, quale residuo debito per rate insolute alla data di chiusura del 30.06.2013, relativamente al contratto di finanziamento n. 877167713, acceso presso la filiale di Livorno Ag. 12 in data 10.06.2008.

Si tratta pertanto di debiti riconducibili all'impresa individuale ormai cancellata il 14.12.2013 e la cui crisi, che ha portato prima alla contrazione del *business* e successivamente alla chiusura dell'attività, è derivata da circostanze indipendenti dalla volontà del debitore e correlate ad una crisi del settore e, in particolare, dei committenti principali dell'impresa nei confronti dei quali sono state aperte procedure concorsuali. Tale situazione di crisi è stata ulteriormente aggravata dal peggioramento della

del debitore e dalla necessità di assistere la madre malata, circostanze anche queste indipendenti dalla volontà del sig. La Bruna che hanno inciso sulla capacità dello stesso di ricercare nuova clientela.

Inoltre, negli anni, nonostante le citate difficoltà economiche e personali, il debitore non ha aggravato la propria posizione debitoria non contraendo ulteriori finanziamenti. Al contrario ha tenuto un comportamento diligente e corretto, ricorrendo all'aiuto esterno di amici e familiari con l'intenzione di adempiere le obbligazioni contratte e, come rappresentato dall'OCC "*ha cercato di regolarizzare e governare le pendenze, anche tramite accordi di rateizzazione e forme di rientro sostenibili*". Anche con riferimento alle spese sostenute negli ultimi cinque anni e documentate dagli estratti conto si evince un tenore di vita modesto e coerente con la situazione economica del debitore.

Da ultimo, non emergono allo stato atti rivelatori di malafede o colpa grave (cfr. anche casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti nulli).

Con riferimento al secondo presupposto di natura oggettiva, la norma permette al debitore di accedere al beneficio dell'esdebitazione se egli non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

Il criterio di riferimento è dettato dal comma 2 dell'art. 283 CCII secondo cui *“ricorre il presupposto di uci al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.”*

Dalla documentazione in atti (cfr. dichiarazioni del debitore e della sig.ra ██████████ depositate il 15.5.2026 e stato di famiglia aggiornato al 7.5.2026), il nucleo familiare dell'istante è composto dal solo debitore.

L'assegno sociale per il 2026 è fissato nell'importo di € 546,24 per 13 mensilità (€ 7.101,12 annuali). Sulla base dei parametri sopraindicati l'importo di riferimento è, dunque, pari ad € 10.651,68.

Ciò posto, il debitore non risulta proprietario di beni mobili o immobili liquidabili.

Sotto il profilo reddituale, l'istante ha dichiarato di percepire la pensione di invalidità civile, comprendente l'indennità di comunicazione e l'assegno di invalidità civile in favore di ██████████, per circa € 600,00 mensili e la pensione di reversibilità ai superstiti per circa € 615,00 mensili.

Sul punto, occorre precisare che la pensione di invalidità civile, costituendo una prestazione di carattere assistenziale, rientra tra i crediti impignorabili ex art. 545, comma 2, c.p.c..

La conferma della natura assistenziale del contributo si ricava anche dalla legge n. 381/1970 *“aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ██████████ e delle misure dell'assegno di assistenza ██████████”* che istituendo tale contributo all'art. 1 lo definisce come *“assegno mensile di assistenza”*.

Pertanto, trattandosi di somma assolutamente impignorabile, la stessa non può essere considerata ai fini della determinazione delle utilità da destinare ai creditori. Ciò anche in coerenza con quanto previsto nell'ambito della liquidazione controllata dall'art. 268 comma 4 CCII lett. a) che esclude dalla procedura i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c..

Diverso è per la pensione di reversibilità ai superstiti che costituisce una prestazione di carattere previdenziale pignorabile e rilevante ai fini della determinazione delle risorse da destinare ai creditori. Nel caso in esame, tuttavia, come si desume anche dalle certificazioni uniche degli ultimi tre anni, l'ammontare annuale è pari ad € 7.016,58.

Pertanto, sulla base della documentazione acquisita, il patrimonio del ricorrente è appena sufficiente a provvedere ai bisogni dello stesso, essendo anche al di sotto del criterio individuato dall'art. 283, co. 2, CCII (che, peraltro, permette di accedere all'istituto anche nel caso in cui, dedotte le spese per il mantenimento, il debitore rimanga nella disponibilità di una somma residua, purchè non superiore alla soglia indicata dalla norma).

Ne deriva che il debitore non è in grado di fornire alcuna utilità diretta o indiretta, neppure in prospettiva futura, considerato che, allo stato, non svolge alcuna attività lavorativa, né risulta iscritto, per quanto dallo stesso dichiarato, nelle liste di collocamento.

Dalla esdebitazione va escluso il debito residuo verso l'INPS e ciò in quanto – premesso che trattasi di debito generato da un erroneo conteggio delle somme erogate dall'ente che ha determinato la necessità di procedere al recupero – ha ad oggetto somme che, in quanto certe, liquide ed esigibili hanno già determinato l'operare della compensazione tra i ratei pensionistici erogandi (successivi al momento della scoperta dell'errore) ed il debito restitutorio; la previsione di una rateazione delle somme da recuperare in modo da farle gravare su più mensilità è una mera modalità esecutiva di un fenomeno compensatorio già realizzatosi prima del deposito della domanda di accesso oggi all'esame e dunque oggi non più suscettibile di essere cancellato.

Il ricorso va, pertanto, accolto, nei limiti indicati.

PQM

Visto l'art. 283 CCII,

- **Accoglie** il ricorso per esdebitazione ex art. 283 CCII,
- **Dichiara** inesigibili nei confronti del debitore La Bruna Roberto (C.F. LBRRRT61T30E625V) i debiti maturati prima della presentazione del ricorso del 14.4.2026, come da passività esposte dal Gestore OCC nella propria relazione particolareggiata in atti, fatta eccezione per le somme ancora da restituire all'INPS che devono ritenersi escluse dalla esdebitazione;
- **dispone** che allo scadere di ogni anno successivo al deposito del presente decreto, e per tre anni, il debitore depositi tramite l'OCC una dichiarazione

documentata in ordine alla propria situazione reddituale, patrimoniale e occupazionale, che dovrà essere accompagnata da una relazione di conferma dell'OCC;

- **invita** il debitore, qualora sopravvengano utilità, a darne immediatamente informazione all'OCC;
- **dispone** che il presente decreto sia comunicato a cura dell'OCC a tutti i creditori a mezzo PEC oppure, in caso di indisponibilità a mezzo di raccomandata a/r, avvisando i creditori che possono proporre reclamo ex art. 124 del CCII opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso da depositare con il patrocinio di un difensore nel fascicolo del presente procedimento;
- **dispone** la pubblicazione del presente decreto nel sito del Tribunale di Roma, nel rispetto delle previsioni sul diritto alla riservatezza;
- l'OCC depositerà nel fascicolo nei tempi più rapidi la prova delle avvenute comunicazioni a tutti i creditori e della data di conoscenza da parte dei destinatari.

Roma, 3.6.26

Dott. Fabio Miccio